

(N. 1175)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato in riunione comune dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1955 (V. Stampati Nn. 1167 e 758)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1955

Istituzione di un « Ruolo speciale del personale delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Nel predetto ruolo verrà collocato il personale di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data del 1° gennaio 1954 che sodisfi alle seguenti condizioni:

1°) essere cittadino italiano, delle ex colonie e possedimenti italiani;

2°) non aver superato alla data dell'applicazione della presente legge l'età dei 65 anni;

3°) essere fornito di tutti i requisiti stabiliti dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

1°) assistenti;

2°) coadiutori;

3°) aggiunti di cancelleria;

4°) subalterni.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni verrà inquadrato il personale appartenente rispettivamente alla I, II, III e IV categoria di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e per il quale il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri non abbia espresso un giudizio motivato di demerito.

Agli assistenti saranno attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative; ai coadiutori mansioni di concetto ed eventualmente contabili-amministrative; agli aggiunti di cancelleria saranno attribuite mansioni esecutive; ai subalterni saranno attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.

Gli assistenti e coadiutori possono essere distaccati dalle rappresentanze e uffici presso i quali prestano servizio rispettivamente con mansioni di titolari e reggenti di Consolati, Vice consolati di II categoria e Agenzie consolari.

Art. 3.

Non può appartenere al ruolo istituito dall'articolo 1 della presente legge:

a) l'impiegato che pur non avendo perduto la cittadinanza italiana ha acquistato volontariamente una cittadinanza straniera salvo quanto disposto per i sudditi delle ex colonie e possedimenti italiani;

b) il personale femminile che abbia contratto matrimonio con cittadino straniero anche se conservi la cittadinanza italiana;

c) l'impiegato provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Art. 4.

Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui all'articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

Art. 5.

Gli impiegati di cui all'articolo 1 continuano in considerazione della conoscenza delle lingue

locali, degli usi e dei costumi dei paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il predetto personale potrà essere trasferito ad altra sede; come anche potrà essere chiamato a prestare servizio nel territorio della Repubblica.

In quest'ultimo caso compete a detto personale per il primo mese l'intero trattamento economico goduto all'atto del trasferimento e successivamente il trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 6.

Il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti, coadiutori e aggiunti di cancelleria che abbia compiuto o compia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 giugno 1951, n. 376, il prescritto periodo di servizio e che sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla predetta legge, è ammesso a partecipare agli esami per la promozione rispettivamente ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C dei ruoli del Ministero degli affari esteri, escluso quello diplomatico-consolare.

Art. 7.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, viene esteso, ai fini del precedente articolo, lo stesso beneficio di anzianità di 4 anni previsto dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Il personale di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre mesi da tale data, in base al titolo di studio, agli altri requisiti posseduti ed alla categoria di appartenenza; l'ammissione al grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici del Ministero degli affari esteri, esclusa la carriera diplomatico-consolare, con l'osservanza delle disposizioni, per quanto applicabili, contenute nell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 8.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge spettano il trattamento economico e gli accessori dei dipendenti di ruolo dello Stato, secondo la seguente equiparazione:

agli assistenti quello iniziale degli impiegati di ruolo del grado X;

ai coadiutori quello iniziale degli impiegati di ruolo del grado XI;

agli aggiunti di cancelleria quello iniziale degli impiegati di ruolo del grado XII;

ai subalterni quello iniziale degli inserienti di ruolo.

Il trattamento economico di cui al comma precedente verrà maggiorato del 15 per cento per ogni triennio di servizio, o quota parte di esso, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Agli impiegati di cui alla presente legge si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e l'assegno di sede spettante agli impiegati medesimi è stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:

Assistenti	L. 90.000
Coadiutori	» 75.000
Aggiunti di cancelleria	» 65.000
Subalterni	» 55.000

L'assegno di sede spettante agli assistenti e coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede.

L'assegno di sede spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sarà invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede.

In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

Art. 10.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge saranno applicate, per quanto concerne il congedo ordinario e straordinario, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 11.

Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'articolo 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nel ruolo speciale di cui alla presente legge deve essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio base di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, spettante all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il mancato riscatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge del servizio civile non di ruolo di cui al comma precedente fa decadere, indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3, dal diritto al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Art. 12.

Al momento del collocamento a riposo, al personale di cui all'articolo 1 collocato nel ruolo speciale, spetterà, oltre al trattamento di quiescenza, una speciale indennità pari ad una mensilità, per ogni anno di servizio non di ruolo prestato prima del collocamento nel ruolo speciale presso il Ministero degli affari esteri, dell'assegno di sede medio percepito a quel momento dal personale di pari gruppo ed anzianità in servizio presso le rappresentanze diplomatiche di Parigi, Washington, Rio de Janeiro, il Cairo, Camberra e Tokio.

Art. 13.

Al personale che non riscatti il servizio civile non di ruolo di cui all'articolo precedente ed al personale che non venga collocato nel ruolo speciale per quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2 e 3, compete, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità pari ad una mensilità di retribuzione comprensiva dell'ultimo stipendio base percepito e dell'assegno di sede medio percepito dal personale di pari categoria ed anzianità di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, presso le rappresentanze diplomatiche di Parigi,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Washington, Rio de Janeiro, il Cairo, Camberra e Tokio, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso dell'impiegato, che si trova nelle condizioni previste dal presente articolo, l'indennità sarà corrisposta al coniuge, purchè non separato legalmente, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni a carico, purchè inabili a qualsiasi proficua attività e, in mancanza di questi aventi diritto, ai genitori ed ai parenti collaterali fino al secondo grado, purchè a carico ed inabili a qualsiasi attività.

Art. 14.

Gli impiegati locali assunti in data posteriore al 18 gennaio 1943 ed assegnati, all'atto dell'assunzione, alla I o alla II categoria e successivamente retrocessi, per motivi disciplinari, possono, a giudizio del Ministero degli affari esteri, essere inquadrati rispettivamente nei gruppi dei coadiutori o degli aggiunti di cancelleria purchè abbiano effettivamente svolto, per almeno 4 anni, le mansioni proprie della categoria nella quale erano stati immessi all'atto dell'assunzione.

Coloro che, pur appartenendo alla IV categoria degli impiegati locali, hanno sempre svolto mansioni di categoria superiore e vi hanno appartenuto per almeno un anno, vanno inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria.

Art. 15.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere personale a contratto di diritto privato a tempo determinato.

Per tali assunzioni a contratto non potrà in nessun caso essere superato il contingente risultante dall'organico degli impiegati locali in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge diminuito del numero di coloro che comporranno il ruolo speciale transitorio ad esaurimento al momento in cui le assunzioni a contratto verranno man mano effettuate.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo graverà sul capitolo relativo « alle retribuzioni, paghe e compensi al perso-

nale locale a contratto in servizio all'estero » del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art. 16.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, esclusa quella prevista dall'articolo 17, graverà, per quanto si riferisce al trattamento economico indicato nell'articolo 8, sul capitolo del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri che sarà denominato « trattamento economico per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero ».

Art. 17.

La spesa relativa all'assegno di sede stabilito dall'articolo 9 della presente legge graverà sul capitolo di bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri che sarà denominato « assegno di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero ».

Art. 18.

Il maggior onere derivante dai miglioramenti economici previsti in base all'articolo 9 della presente legge graverà in quote proporzionali sugli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58. Detti miglioramenti economici non potranno comunque essere corrisposti in misura superiore, per ciascun anno e durante gli esercizi finanziari medesimi, alla misura di un terzo del trattamento economico complessivo goduto da ciascun impiegato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE